

seduta presso la sala dei ministri per l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale.

Annunzio della presentazione di una nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'economia e delle finanze hanno presentato in data odierna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, una nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

La nota di aggiornamento (Doc. LVII, n. 4-*bis*) è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 29 settembre 2004, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla V Commissione permanente (Bilancio):

S. 3097. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali » (*Approvato dal Senato*) (5303) — *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data 28 settembre 2004, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia la senatrice Laura Bianconi, in sostituzione del senatore Flavio Tredese, dimissionario.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 1° ottobre 2004, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

S. 2544 — Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica*) (4862-A)

e delle abbinate proposte di legge costituzionale: ZELLER ed altri; BIELLI; SPINI e ANGIONI; BUTTIGLIONE ed altri; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERRETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ed altri; ZACCHEO; MANTINI ed altri; SODA; OLIVIERI e KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ed altri; BOLOGNESI ed altri; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ed altri; COLLÈ; VITALI ed altri; MAURANDI ed altri; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ed altri; CABRAS ed altri; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ed altri; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ed altri; FIORI. (72-113-

260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044).

— *Relatore*: Bruno.

(*al termine delle votazioni*)

2. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 19.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SCRITTA SUL DOC. IV-QUATER, N. 106

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *I fatti*. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Sandro Bondi, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma per iniziativa di due affermati ginecologi, il professor Claudio Giorlandino di Roma e il dottor Luca Gianaroli di Bologna. Essi si sono sentiti offesi dalle affermazioni comparse su alcuni quotidiani nel dicembre 2003 (*Repubblica* e *Messaggero*), nelle quali il deputato stigmatizzava le considerazioni da loro rese nella trasmissione televisiva *Domenica In* del 7 dicembre 2003 in relazione all'iter parlamentare della legge sulla procreazione assistita. In particolare, per come risulta dall'atto di citazione, il deputato Bondi avrebbe, tra l'altro, affermato che: « *si è sentita una sola campana, per lo più stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire il dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico, visto che erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in discussione in Parlamento* ».

2. *Il metodo seguito dalla Giunta*. La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato il caso nella seduta del 21 luglio 2004, inviando (come, del resto, prescritto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera) il deputato Sandro Bondi a intervenire. Quest'ultimo, non potendo avvalersi di tale facoltà, ha fatto pervenire alla Giunta una lettera, della quale si dirà oltre.

Giova premettere sin d'ora, invece, che il compito della Giunta e della Camera in queste occasioni è solo quello di stabilire se le affermazioni per cui un parlamentare è chiamato a rispondere in sede giudiziale siano state o meno rese nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Non è invece compito della Giunta esprimere valutazioni sul merito delle posizioni assunte dai protagonisti della vicenda considerata, essendo chiaro come la materia nel caso specifico sia oggetto di forti contrapposizioni ideali e di conseguenti polemiche politiche.

Basterà ricordare al proposito che già nella scorsa legislatura il problema della disciplina della procreazione medicalmente assistita portò a significative lacerazioni tra le forze presenti in Parlamento, a motivo dell'intenzione (pur legittima) di taluni di portare lo strumento legislativo fin nel profondo delle scelte individuali. Falliti i tentativi di dare al settore una legislazione organica nella scorsa legislatura, in quella in corso si è pervenuti ad approvare una legge (la n. 40 del 2004) il cui iter ha visto rinnovarsi una sofferta contrapposizione di impostazioni, se è vero come è vero che — per esempio alla Camera — sul progetto licenziato dalla Commissione referente (a. C. 47/A) sono state presentate ben tre relazioni di minoranza con relativi testi alternativi.

Né si può omettere in questa sede di ricordare che la legge n. 40 del 2004 è attualmente oggetto di una richiesta referendaria, che il relatore — in via del tutto personale — auspica abbia successo.

Tutto ciò, tuttavia, non incide sulla questione dell'applicabilità al caso in esame della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità. Per questo, la Giunta si è limitata a cercare gli elementi che — secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e il dettato degli articoli 68,

primo comma, della Costituzione e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 — possano fondare un giudizio di connessione tra le affermazioni contestate in sede civile all'onorevole Bondi e l'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento.

Al riguardo, non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale, nell'anno in corso, ha avuto modo di ribadire che la copertura costituzionale a tutela delle opinioni espresse dai parlamentari non si estende a tutta l'attività politica da essi svolta, ma solo a quella che costituisca estrinsecazione delle loro funzioni proprie (v. le sentenze nn. 120 e 246 del 2004). Del resto, che un'applicazione disinvolta della prerogativa dell'insindacabilità urterebbe con i principi stessi dello Stato di diritto è stato chiaramente affermato dalla sentenza n. 379 del 1996, al cui punto 9 del *Considerato in diritto* si legge testualmente: «[...] questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà ».

È attenendosi a questi principi che la Giunta ha svolto il suo esame e ha preso atto del contenuto della predetta lettera che l'interessato ha fatto pervenire, il cui testo è opportuno riportare: « *Gentile Presidente, con riferimento alla mia domanda d'insindacabilità, inerente al procedimento civile avviato nei miei confronti dal professor Giorlandino e dal dottor Gianaroli, faccio presente che le dichiarazioni per cui vengo chiamato a rispondere non intendevano essere offensive nei confronti di alcuno. Con il mio intervento sulla stampa dell'8 dicembre 2003 mi proponevo soltanto di porre il problema del necessario contraddittorio che deve sussistere nella televisione pubblica quando si affrontano temi di generale interesse quale è quello, per esempio, della legislazione in materia di procreazione assistita, contraddittorio che*

mi pareva fosse mancato nella trasmissione « Domenica In » del 7 dicembre 2003. Del resto, non credo possano esservi perplessità sulla riconducibilità delle mie affermazioni alla funzione parlamentare, stanti le mie dichiarazioni nell'Assemblea della Camera dell'11 giugno 2002 in cui ho espresso i medesimi concetti che i giornali hanno poi riportato nel dicembre dell'anno successivo. Certo che l'autorevole organo che Ella presiede comprenderà le mie ragioni, Le porgo i miei migliori saluti ».

3. *Nel merito della richiesta d'insindacabilità.* Poste queste necessarie premesse metodologiche, la Giunta è pervenuta rapidamente ai seguenti esiti.

L'onorevole Bondi con il suo intervento riportato sulla stampa quotidiana intendeva porre due questioni: a) la necessaria presenza di contraddittorio nei programmi televisivi che trattano materie di pubblico interesse, oggetto di esame parlamentare; b) la legittimità delle opinioni di quanti sono favorevoli all'attuale disciplina della procreazione medicalmente assistita in Italia.

Quanto ad a), è indiscutibile che il tema del pluralismo nell'informazione televisiva sia stato oggetto di esame parlamentare in molte occasioni. Basta qui ricordare il tormentato esame dell'a. C. 310 e abbinate in tema di assetto radiotelevisivo (c.d. *legge Gasparri*) esaminata dalla Camera da ultimo nel marzo 2004, dopo un rinvio alle Camere *ex* articolo 74 della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Si può aggiungere che, con specifico riguardo alla garanzia del pluralismo nella RAI, il 12 marzo 2003, nell'Assemblea della Camera si era svolta una vivace polemica relativa alla mancata accettazione dell'incarico di presidente della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di Paolo Mieli. Nell'occasione, intervenne, a nome del gruppo di cui l'onorevole Bondi fa parte, il presidente Elio Vito. Tutto ciò evidentemente non significa di per sé che i rilievi dell'onorevole Bondi pubblicati sulla stampa nel dicembre 2003 siano essi strettamente collegati all'esercizio delle sue funzioni, ma contribuisce a far capire l'attualità parlamentare e politica

del tema e ciò, ai presenti fini è sufficiente, giacché non è di questo che si dolgono gli attori nel presente procedimento.

Quanto a *b)*, è invece decisivo rilevare che il tema della procreazione medicalmente assistita è stato anch'esso — come ampiamente riferito sopra — oggetto dell'esame parlamentare e in tal sede l'onorevole Bondi era personalmente intervenuto con il suo contributo di idee nella seduta dell'11 giugno 2002. Nel suo intervento, che comunque si è ritenuto opportuno riportare per intero in allegato, egli aveva testualmente detto, fra l'altro: « *La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?* ». In sostanza, l'onorevole Bondi aveva rivendicato alla politica e alla legislazione il diritto di intervenire nella materia della procreazione assistita e di non lasciare ai soli tecnici del settore il compito di amministrare le dinamiche del fenomeno. Da questo punto di vista la polemica con il professor Giorlandino e il dottor Gianaroli appare la proiezione esterna e successiva di un suo atto parlamentare tipico ed è dunque connessa con le funzioni di deputato.

La Giunta ha pertanto ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche come interpretato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Per tali motivi, la Giunta all'unanimità propone alla Camera di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento costituiscono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *Relatore*.

ALLEGATO

Estratto dal Resoconto Stenografico della seduta dell'Assemblea dell'11 giugno 2002

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bondi. Ne ha facoltà.

SANDRO BONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come l'onorevole Castagnetti, non entrerò in questo momento nel merito dei singoli articoli di questa proposta di legge, ma vorrei soffermarmi su alcune riflessioni di carattere generale. Infatti, penso che in questo momento sia necessaria una discussione preliminare sul significato profondo e sulle implicazioni più importanti che scaturiscono da questa proposta di legge, prima ancora di addentrarci nel merito dei singoli articoli e delle singole questioni.

La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?

Vi è anche chi, non soltanto nell'ambito del centrodestra, ma anche nella cultura di sinistra europea — cito fra tutti Dahrendorf — ha parlato, ad esempio, di un Senato etico che dovrebbe avere la responsabilità di occuparsi di questioni così complesse. In secondo luogo, vale anche per questi argomenti la logica ferrea della divisione e della contrapposizione fra maggioranza ed opposizione oppure è doveroso — come ha ricordato anche l'onorevole Castagnetti — ricercare intese più ampie attraverso il dialogo ed il confronto? Credo che la democrazia vive se è capace di affrontare temi di questa portata, di questa delicatezza trovando l'accordo su alcune questioni essenziali, fondamentali in cui possa riconoscersi il numero più ampio possibile di cittadini.

Quindi, più che ad una maggioranza e più che ad una opposizione, dobbiamo saper fare appello alle risorse più profonde della nostra storia, della nostra cultura in cui la maggior parte di noi possa riconoscersi. Infatti, siamo di fronte a dei problemi che chiamano in causa la concezione che abbiamo oggi della nascita, della vita e della morte. Una concezione che muta con i tempi e che oggi, dobbiamo rilevarlo, è profondamente influenzata ed anche condizionata dai cambiamenti e dal

ruolo della scienza e della tecnica. Ha ragione chi ha fatto notare che oggi è forse necessario distinguere non più tre, bensì quattro poteri; oltre a quello politico, a quello legislativo, a quello giudiziario occorre forse aggiungere un quarto potere, quello tecnico e scientifico. Non vi è dubbio, infatti, che le innovazioni tecnologiche, l'estensione sempre più grande del nostro potere, la crescita delle tecnologie a nostra disposizione rappresentano una sfida all'etica tradizionale. Aveva compreso e anticipato bene questi sviluppi Hans Jonas, un filosofo che scrisse un libro intitolato *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Questo filosofo aveva capito che l'enorme potere della tecnica aveva esteso il suo ambito di applicazione dalla natura al destino dell'essere umano. Aveva messo in guardia molto tempo fa che l'uomo era diventato in questa nostra epoca uno degli oggetti stessi della tecnologia. Questo eccesso, questa sovramisura del nostro potere di fare rispetto al nostro potere di prevedere e rispetto al nostro potere di valutare e di giudicare sulla base di principi etici pone la necessità di un'etica nuova, di un'etica della responsabilità; un'etica nuova che richiede un nuovo genere di umiltà, indotta dalla grandezza abnorme del nostro potere scientifico.

Il fatto è che viviamo in una realtà contrassegnata da un sempre più marcato pluralismo etico, in cui la morale ha cessato di essere una morale comune, una morale condivisa. Il dato più sconvolgente, infatti, in materia di bioetica è che, si tratti di definire l'embrione, si tratti di precisare le condizioni di una legislazione sulla manipolazione del genoma umano, si tratti, infine, di decidere usi e destinazioni delle diverse tecniche di fecondazione artificiale, nessuna tesi si impone ormai ai cittadini, agli individui con la forza e con l'evidenza di una verità assoluta ed incontrovertibile.

Onorevoli colleghi, se è impensabile l'idea di ricostituire o di rifondare un'etica unitaria comune e valida per tutti, è doveroso e possibile porsi l'obiettivo di una riflessione che contribuisca ad individuare i criteri minimi di un'etica pub-

blica, i criteri minimi di un'etica che guidi e che orienti i nostri comportamenti e le nostre scelte. Si può dire a tale proposito che si fa strada, per fortuna, nella bioetica contemporanea, la ricerca di un nucleo etico su cui si possa razionalmente e, come diceva l'onorevole Castagnetti, ragionevolmente, convenire; mi riferisco ad un nucleo etico minimo, rappresentato da una parte negativa: all'accordo su ciò che non vogliamo, all'accordo sui mali da evitare, fino ad un nucleo etico di possibili valori positivi, ai fini comuni che vogliamo perseguire e ai valori comuni che vogliamo realizzare.

Per concludere, credo che la strada da privilegiare sia quella della ricerca dell'accordo più ampio possibile, attraverso il dialogo ed il confronto, su un nucleo di valori etici fondamentali che consenta di vegliare affinché le possibilità offerte dai progressi scientifici vengano realizzate nei limiti di un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Da questo punto di vista dobbiamo anche cercare di superare la contrapposizione, ormai artificiale, tra la cultura cattolica e quella laica; è una contrapposizione che non rende più profondi i sentimenti dei cittadini che vivono in questo scorcio di millennio e che risponde ormai soltanto ad esigenze di pura classificazione ideologica e politica. Dobbiamo, quindi, superare questa contrapposizione che non aiuta soprattutto a ritrovare e a trovare le ragioni di un confronto critico e di un dialogo costruttivo (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia*).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SCRITTA SUL DOC. IV-QUATER, N. 108

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Giorgio Galvagno, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Casalemonferrato (proc. n. 563/02 RGNR). Il procedimento trae origine da una querela sporta da Guido Cardello, avvocato del foro della stessa città.

Come risulta dal capo d'imputazione, il Galvagno avrebbe offeso la reputazione del Cardello con una lettera intitolata « *Voglio reagire alla menzogna e alla violenza morale* », pubblicata sul periodico *La nuova provincia* in data 10 aprile 2002, riferendosi a una precedente lettera del Cardello, pubblicata sul quotidiano *La Stampa - cronaca di Asti* del 31 marzo 2002, in cui il medesimo si firmava « *Avvocato Cardello antifascista* », scrivendo le parole: « *Al sedicente avvocato antifascista - come si firma - ...caro avvocato se le sue parole da legale mi lasciano dubbioso sulla sua professionalità, sul suo senso di giustizia e di democrazia ho delle preoccupanti certezze* ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 28 luglio 2004, nel corso della quale ha proceduto all'audizione del deputato interessato. Quest'ultimo in tal sede ha evidenziato che tutti gli anni il Comitato unitario antifascista astigiano organizza le celebrazioni per il 25 aprile. È costume che in tali circostanze parli, oltre che un rappresentante dell'ANPI, anche il deputato del collegio, che in questo caso era lui. Senonché, nel 2002, nel mese di marzo nella città di Asti e sui giornali locali scoppiò una violenta polemica, giacché in seno al Comitato si decise che avrebbe parlato per il 25 aprile il sindaco della città e non il deputato del collegio. Ciò in ragione di una sua pretesa inadeguatezza, a motivo della professione di idee da parte sua che non sarebbero state conformi, a dire dei suoi critici, allo spirito della Liberazione. Inoltre, la sua reputazione sarebbe stata compromessa per avere egli riportato una pena patteggiata in passato, durante il suo mandato a sindaco di Asti. In realtà, quel patteggiamento non costituiva affatto un'ammissione di colpa, ma solo un modo per terminare sollecitamente una vicenda giudiziaria discutibile, legata a decisioni che egli, insieme ad altri sindaci della provincia, aveva assunto con riferimento a un impianto di smaltimento di rifiuti. Con l'articolo apparso sulla *Nuova provincia* del 10 aprile 2002 egli ha inteso reagire a un attacco scomposto mossogli da un cittadino, l'avvocato Guido Cardello, con

una lettera pubblicata dalla sezione di Asti della *Stampa* di Torino, nella quale lo stesso Cardello sottolineava che egli aveva riportato una condanna. Ha ricordato altresì che il 23 aprile 2002, dopo un giro di interventi sull'ordine dei lavori dell'Assemblea in cui esponenti del centro-sinistra avevano denunciato un'aggressione fascista al Teatro Vascello di Roma, egli aveva preso la parola per fatto personale per narrare quanto appena esposto.

In seno alla Giunta è maturata la convinzione che sussistano gli elementi per dichiarare le affermazioni del deputato richiedente riconducibili all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Deve infatti considerarsi, in primo luogo, che tutta la polemica è scaturita dalla qualità stessa di deputato ricoperta dal Galvagno. Nell'aprile 2001 per le celebrazioni della Liberazione il Comitato antifascista di Asti aveva infatti invitato a parlare il deputato del collegio, allora dell'Ulivo. Nel 2002 invece non ha ritenuto di fare altrettanto, per motivi nel cui merito non rileva qui entrare. È evidente però che proprio da questa contraddizione ha preso le mosse la reazione del deputato Galvagno.

In secondo luogo, la polemica di cui si tratta appare pur sempre connotata da elementi storico-politici, ai quali è difficile pretendere che il deputato del collegio si sottragga. Tant'è vero che, sia pure successivamente alla pubblicazione della sua lettera sulla *Nuova provincia*, egli ha segnalato l'episodio all'Assemblea della Camera.

Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Erminia MAZZONI, *relatore*.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
SCRITTA SUL DOC. IV-TER, N. 7-A

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dalla

1^a sezione civile del tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento pendente nei confronti di Tullio GRIMALDI, deputato nella XIII legislatura e pervenuta alla Camera il 9 luglio 2004.

Il procedimento è iniziato a carico del Grimaldi in seguito ad un atto di citazione del dottor Filippo Verde per risarcimento del danno per le affermazioni riportate in un'intervista apparsa sul *Messaggero* del 13 settembre 1997. In tale intervista l'ex deputato Tullio Grimaldi esprimeva il suo parere sulla posizione dei magistrati Filippo Verde e Renato Squillante nel quadro delle indagini sull'affare « IMI-SIR ». In particolare, per come i fatti vengono riportati nell'atto di citazione, il quotidiano romano nella predetta data, in un articolo dal titolo « *In Italia si finisce in galera per molto meno* » pubblicava le seguenti affermazioni dell'onorevole Grimaldi: « *E già prima di allora (1994) Filippo Verde e Renato Squillante erano molto chiacchierati, anche se allora si parlava solo di raccomandarsi per aggiustare le cause. Al ministero, quando si parlava di loro, c'era chi si faceva il segno della croce* ». [...] « *Faccio una riflessione personale, da estraneo ai fatti ma con una lunga esperienza di magistrato. Io ho letto attentamente la relazione che il Pool di Milano ha inviato alla Camera nella quale sono riassunti i fatti. E i fatti sono di una verità sconvolgente. Non ci sono proprio dubbi sulla sussistenza di indizi, dei gravi indizi che servono per emettere un provvedimento cautelare. Non parlo di accertamento di responsabilità che è una cosa diversa. Ma nelle nostre carceri finisce chi ha una bustina di hashish o chi ha scippato un motorino. Qui, invece, ci sono di mezzo tangenti e qualche cosa che è costato all'Imi, e dunque al denaro pubblico, mille miliardi. Mille miliardi sottratti con una vera e propria associazione per delinquere. Me le sono lette e rilette le 43 pagine della relazione. A un certo punto si parla della inaudita gravità dei fatti e si sottolinea che non esiste in tutta la storia italiana, e forse neppure in quella di altri stati, un così grave episodio di corruzione di atti giudi-*

ziari. La sentenza favorevole alla SIR viene emessa da un collegio presieduto da uno dei magistrati sotto accusa, va in appello e viene confermata con un escamotage: perché chi doveva presiedere quel collegio a un certo punto viene chiamato al ministero con un pretesto, è documentato, da quel Filippo Verde che è imputato e che era capo di gabinetto del ministro. Poi l'Imi ricorre in cassazione ma il mandato ai difensori sparisce e poi stranamente ricompare con i timbri tagliati. Il presidente della sezione che deve occuparsene, e pare orientato ad accogliere comunque il ricorso, invia un appunto scritto agli altri membri del collegio con i punti essenziali del ricorso. Ma questo atto riservato e informale viene fotocopiato e reso pubblico. Il magistrato è così costretto a chiedere di astenersi dal giudizio e il presidente Brancaccio, che avrebbe potuto respingere la richiesta, invece, la accoglie e nomina di suo pugno un altro magistrato. Il ricorso dell'Imi viene respinto e l'ente pubblico paga ai Rovelli mille miliardi. Subito dopo, ecco versate le tangenti, tutte documentate con i riscontri sui conti correnti di Squillante e di Pacifico e che passano attraverso Previti. Un castello di accuse? Ma l'insieme degli indizi è di una tale gravità ».

Gli atti del procedimento sono pervenuti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 giacché il difensore dell'onorevole Grimaldi ha eccepito l'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma il magistrato non ha ritenuto per ora di accoglierla. La Giunta ha quindi esaminato il caso nella seduta del 28 luglio 2004, invitando a intervenire Tullio Grimaldi, il quale tuttavia non si è avvalso di tale facoltà.

Sul piano generale, va osservato che la predetta vicenda giudiziaria ha costituito indiscutibilmente motivo di vivacissima e persistente polemica sia politica che parlamentare in Italia da circa dieci anni. Non si contano le pubblicazioni, gli articoli di giornale e le interviste nei quali i più vari personaggi pubblici in Italia hanno espresso la loro versione dei fatti e la loro opinione.

Quanto al profilo più strettamente parlamentare, è largamente noto che in data 3 settembre 1997 il ministro della giustizia *pro tempore* trasmetteva alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione a eseguire, se concesso, un ordine di misura cautelare in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti per i fatti relativi al procedimento menzionato. È altrettanto noto che negli atti della pubblica accusa una posizione significativa era rivestita sia da Renato Squillante che da Filippo Verde.

Il processo, celebratosi presso il tribunale di Milano nel contesto di un duro scontro dibattimentale, si è concluso, per quel che concerne il primo grado, il 29 aprile 2003 con la condanna di Renato Squillante (8 anni e 6 mesi di reclusione) e l'assoluzione (sia pure in ragione di prove insufficienti e contraddittorie) di Filippo Verde.

L'attività istituzionale della Camera dei deputati non è stata affatto estranea allo svolgimento di tale processo. La Camera ha infatti per un verso respinto la richiesta di autorizzazione all'arresto cautelare di Cesare Previti e per l'altro ha elevato conflitto d'attribuzione nei confronti del GIP di Milano per avere questi disconosciuto la legittimità dell'impedimento dell'onorevole Previti a partecipare alle udienze che lo riguardavano in ragione dei suoi impegni parlamentari (il conflitto è stato poi deciso con la sentenza n. 225 del 2001). Tanto è doveroso ricordare per chiarire la dimensione squisitamente parlamentare della vicenda oggetto della presente richiesta d'insindacabilità.

Venendo più specificamente alla posizione del dottor Verde e alle relative dichiarazioni di Tullio Grimaldi, si osservi che Verde era imputato, per come risulta dall'atto parlamentare Doc. IV, n. 8 – XIII legislatura (3 settembre 1997), di concorso in corruzione propria continuata e aggravata per avere, nella sua qualità di presidente del tribunale di Roma, deciso ingiustamente la causa IMI-SIR in favore della famiglia Rovelli, nonché successivamente, nella sua qualità di capo di gabinetto del ministro di grazia e giustizia, di aver

sostanzialmente impedito al magistrato dottor Minniti di partecipare a un'udienza nella quale si doveva disporre una nuova perizia sulla quantificazione del danno da risarcire alla medesima famiglia Rovelli.

È da questi elementi – contenuti, si ripete, in un atto parlamentare – che occorre prendere le mosse per cercare il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggi contestate a Tullio Grimaldi e l'esercizio del suo mandato parlamentare.

L'onorevole Grimaldi sostiene, giova ripetere, « *Ho letto attentamente la relazione che il Pool di Milano ha inviato alla Camera, nella quale sono riassunti i fatti e i fatti sono di una verità sconvolgente. Non ci sono proprio dubbi sulla sussistenza di indizi, dei gravi indizi che servono per emettere un provvedimento cautelare. Non parlo di accertamento di responsabilità, che è una cosa diversa, ma nelle nostre carceri finisce chi ha una bustina di hascisc o chi ha scippato un motorino. Qui invece ci sono di mezzo tangenti e qualcosa che è costato all'IMI, e quindi al danaro pubblico, mille miliardi* ». In buona sostanza, Tullio Grimaldi ha voluto esprimere un'opinione sull'intera vicenda IMI-SIR e non tanto sui soli Renato Squillante e Filippo Verde, che pure in quel momento ragionevolmente vi apparivano coinvolti. Del resto, che l'ipotesi accusatoria presentata alla Camera per ottenerne l'autorizzazione all'arresto di Cesare Previti sia risultata per ora fondata è cosa nota, viste le pesanti condanne inflitte in primo grado a Previti (11 anni) e a Squillante (8 anni e mezzo).

Tullio Grimaldi al momento in cui rese le dichiarazioni riportate dal *Messaggero* faceva parte del gruppo parlamentare Rifondazione comunista-progressisti, il quale assunse – sul caso Previti – l'atteggiamento di far parlare nelle formali sedi parlamentari solo esponenti istituzionali: il rappresentante del gruppo presso la Giunta per le autorizzazioni, Giovanni Meloni, e il capogruppo, Oliviero Diliberto.

In una prima occasione (settembre 1997), nella quale la Camera giudicò non procedibile la richiesta di autorizzazione all'arresto di Cesare Previti perché su di

essa il GIP non si era ancora pronunciato, il gruppo di Rifondazione comunista espresse voto contrario e lo fece per bocca dell'onorevole Meloni, il quale parlò a nome di tutto il gruppo e, dunque, anche a nome di Tullio Grimaldi: « *Riteniamo — si noti la prima persona plurale, n.d.r. — che quella che ci apprestiamo a prendere oggi non sia affatto una decisione circoscritta entro aspetti puramente formali. [...] Non possiamo dimenticare — dicevo — che trattiamo di uno scandalo il quale, indipendentemente dalle responsabilità personali dell'onorevole Previti, è di proporzioni colossali. Uno scandalo, la vicenda della SIR, che costituisce una vergogna, una pagina terribile per la politica del Mezzogiorno [...]».*

Nel prosieguo della vicenda parlamentare (gennaio 1998), dopo che il GIP Rosato aveva emanato la misura cautelare a carico di Previti e che quindi la procura di Milano aveva richiesto alla Camera di poterla eseguire, il gruppo di Rifondazione comunista si determinò nel senso di un voto favorevole all'arresto. Ciò emerge senza ombra di dubbio dalla relazione di minoranza presentata congiuntamente dai deputati Bonito e Meloni (Doc. IV, n. 11/A-bis) contraria alla proposta di maggioranza nel senso del diniego. In tale relazione viene riportato che, dopo aver emanato una pronuncia parziale in favore della SIR, Filippo Verde passò le vacanze di fine anno 1986 in un albergo svizzero a spese dell'avvocato Pacifico (pagg. 2 e 3 della relazione). Durante il dibattito in Assemblea, protrattosi nei giorni 19 e 20 gennaio 1998 e conclusosi con la reiezione della richiesta della procura di Milano, per il gruppo di Rifondazione comunista intervennero soltanto Meloni e Diliberto, il primo per svolgere la sua relazione di minoranza e il secondo, il 20 gennaio, per dichiarazione di voto. Disse in particolare l'onorevole Diliberto: « *Il mio intervento, pertanto, che fa seguito a quello del relatore di minoranza Meloni, è teso solo a denunciare anche a nome degli altri (enfasi nostra) colleghi del gruppo le motivazioni di ordine costituzionale che ci hanno portato a questa comune valutazione [di votare*

per la concessione dell'autorizzazione all'arresto]». Tullio Grimaldi, conformemente a tale indicazione, nella votazione nominale n. 1 del 20 gennaio 1998, fu tra i 248 deputati che votarono per l'arresto di Previti (che invece fu denegato, riportando la proposta di maggioranza della Giunta 341 voti, con 21 astensioni).

Ma c'è di più. Già in data 15 settembre 1997, letti gli atti trasmessi dalla procura di Milano, l'onorevole Grimaldi si determinò a presentare al Presidente del consiglio dei ministri un'interrogazione a risposta orale (la n. 3-01469 — XIII legislatura) con cui domandava se la Presidenza del consiglio intendesse costituirsi parte civile nel processo IMI-SIR. Ciò sulla base della considerazione che egli riteneva l'ipotesi accusatoria ben fondata a carico degli imputati che nel testo dell'atto di sindacato ispettivo venivano tutti nominati, compreso il Verde.

Tutto quanto si è premesso ha indotto nell'unanime opinione della Giunta per le autorizzazioni la convinzione della sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Grimaldi il 13 settembre 1997 e l'esercizio delle sue funzioni.

È chiaro che la verità intrinseca del contenuto delle sue affermazioni è estranea al presente giudizio. Tanto più che al momento in cui sono state rese, si parlava solo di indizi necessari per le misure cautelari, che Grimaldi stesso avverte il cronista sono diversi dall'accertamento della responsabilità penale. Peraltro, da un lato Squillante riporterà una pesante condanna e Verde sarà assolto ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.

È invece decisivo che le parole di Grimaldi furono da un lato la divulgazione di un'attività parlamentare tipica e dall'altro un'anticipazione del contenuto dei suoi voti in Assemblea.

Per un verso, infatti, nell'intervista stessa egli sostiene di aver letto approfonditamente gli atti trasmessi alla Camera dalla procura di Milano. In pratica, egli dichiara di aver svolto da deputato l'esame di uno stampato parlamentare e — illustrato al cronista il contenuto — di

averne tratto delle conclusioni, condivisibili o meno non spetta né alla Giunta né all'autorità giudiziaria stabilire. Tali insindacabili conclusioni lo indussero a presentare un'interrogazione parlamentare.

Per l'altro, Tullio Grimaldi anticipa in buona sostanza le conclusioni che tutto il suo gruppo parlamentare di Rifondazione comunista trarrà sulla vicenda IMI-SIR, conformemente alle quali egli poi esprimerà il suo voto alla Camera.

In conclusione, le affermazioni di Tullio Grimaldi erano prodromiche e conseguenziali ad atti tipici del suo mandato parlamentare e sono a esso connesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, che come è noto è stato ritenuto conforme agli articoli 3 e 68,

primo comma, della Costituzione dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2004).

Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano in opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *Relatore.*

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22,30.